SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente FINESSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » **(1677)**, d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri
(Discussione e approvazione con modifizioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 263, 265, 266 e *passim*
BRUGGER (*Misto-SVP*) . 265, 266, 270 *e passim*
BUSSETI (*DC*) . . . . 264, 267, 268 e *passim*
CAMPAGNOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 273
CHIELLI (*PCI*) 269, 272
DAL FALCO (*DC*) 268, 272
LAZZATI (*Sin. Ind.*) 268
MINEO (*PRI*) 270, 271
MIRAGLIA (*PCI*) . . . . 264, 268, 271 e *passim*
PISTOLESE (*MSI-DN*) 265, 266, 268
SASSONE (*PCI*) 266, 267

« Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » **(1805)**, d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri
(Approvazione)

PRESIDENTE 274

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1677), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice », d'iniziativa dei

senatori Bausi, Rosi, Mancino, Boggio, Saporito, Riggio, Busseti, Del Nero e Vitalone, del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 2 giugno scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Io ho già svolto la mia relazione nella precedente fase della procedura, in sede, referente il 21 aprile. Non ritengo di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito nella sua unova fase procedurale, come pure la discussione generale fin qui svolta.

Comunico che le Commissioni 1° e 6° hanno fatto pervenire il loro parere favorevole.

M I R A G L I A . Il gruppo del Partito comunista chiede un breve ulteriore rinvio della discussione sul provvedimento n. 1677 per consentire un approfondimento delle norme in esso contenute. Riteniamo infatti che sia necessario adottare tutte le possibili cautele per evitare di incorrere in taluni pericoli che intravediamo possano sorgere in seguito all'eliminazione di alcuni vincoli previsti dalla legge per lo sviluppo della proprietà contadina; temiamo l'insorgere di sia pur limitati incentivi alla speculazione.

Il testo attuale dell'articolo unico contiene riferimenti a leggi precedenti, le quali regolano anche casi previsti dal disegno di legge stesso. Ad esempio, l'articolo 12 della legge 14 agosto 1971, n. 817, prevede che, in caso di acquisto o ampliamento di proprietà, incorre nella decadenza da determinati diritti l'acquirente che alieni o cessi dal coltivare direttamente il terreno, salvo i casi di vendita o perdita per accorpamento e nei casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda. Che necessità vi è dunque di regolare nuovamente la materia, se essa è già sufficientemente disciplinata?

Il disegno di legge in esame potrebbe nascondere pericoli e trabocchetti. Potrebbe accadere, per esempio, che il coltivatore che avesse acquistato l'azienda con il beneficio della legge per la proprietà coltivatrice ne vendesse una parte e, con il ricavato, estinguesse il mutuo sulla parte residua. Questo è previsto: in base all'articolo 28 della legge n. 590 del 1965 l'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della legge non potrebbero aver luogo prima del decorrere di dieci anni. La estinzione anticipata del mutuo elimina un vincolo attualmente esistente. Si consentirebbe pertanto di alienare i beni prima dei dieci anni, e ciò favorirebbe un meccanismo speculativo.

B U S S E T I . La proposta del collega Miraglia è stata avanzata con molto garbo, ma mi pare che le perplessità da lui esposte non abbiano ragione di sussistere. La portata del provvedimento in esame, infatti, è assai limitata, e tale limitazione è assistita da un'ulteriore garanzia, che non dev'essere sottovalutata: il rientro delle operazioni di scorporo parziale per le condizioni garantistiche previste, in via generale, per il bene interessato dalla legge. Quello che potrebbe essere considerato superfluo è l'ultimo comma, il quale richiede il parere dell'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio: esso, tuttavia, contribuisce a fugare ogni possibile perplessità in ordine ai pericoli intravisti dal collega Miraglia.

Ma c'è di più: la liberazione del proprietario dal vincolo del pagamento dei ratei attraverso un eventuale pagamento anticipato del residuo mutuo, o di gran parte di esso, a seguito della vendita di una frazione scorporata, è « moralizzata » dal fatto che, se egli riesce a procurarsi, attraverso tale vendita, una cifra corrispondente ai ratei residui, ciò significa che ha ottenuto una valorizzazione del fondo grazie non solo ad una intervenuta rivalutazione dei beni immobili, ma anche a migliorie e a buona conduzione del fondo stesso. Inoltre, nel provvedimento in esame non è contenuta alcuna norma che colleghi l'operazione di riscatto allo svincolo dalle condizioni previste dalla legge: in altri termini, il riscatto anticipato non consente al proprietario di sfuggire a tutti i vincoli successivi previsti dalla legge. D'altra parte, il saldo anticipato del mutuo mi sembra un diritto che non può essere negato all'assegnatario.

Per questi motivi ritengo che, anche approfondendo eventualmente in questa stessa sede i diversi problemi sollevati, si possa procedere nel corso di questa seduta ad una definizione della materia.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* In merito al primo argomento citato dal collega Miraglia, ossia l'articolo 12 della legge n. 817, l'osservazione investe i benefici tributari e finanziari. Mi pare pertanto di poter affermare, anche in riferimento alle considerazioni del senatore Busseti, che le preoccupazioni sollevate dal senatore Miraglia non hanno ragione d'essere e che, tenuto altresì conto della limitatezza della portata del provvedimento, esso può essere raccomandato all'approvazione della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni dei fondi acquistati, qualora si tratti di porzioni destinate alla vendita alle condizioni che:

a) si tratti di elementi che si sono resi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo, per sopravvenute modifiche nel tipo di conduzione aziendale;

b) il ricavo della alienazione sia costituito da altro fondo acquisito in permuta, idoneo al suo inserimento nella azienda agricola;

c) ovvero, in caso di vendita, il prezzo ricavato sia totalmente corrisposto all'ente mutuante a scomputo del mutuo e con facoltà per il creditore di contestuale cancellazione della iscrizione ipotecaria del bene alienando;

d) la sussistenza della condizione di cui alla lettera *a*) e le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) vengano rispettivamente accertate ed approvate dall'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio ».

B R U G G E R . Signor Presidente, si può forse ritenere che i punti *a*) e *b*) dell'articolo unico siano cumulativi, e in tal caso è possibile lasciarli nella formulazione attuale. Mi permetto tuttavia di fare una considerazione in relazione al punto *a*). Sarebbe forse opportuno introdurre un'ulteriore « valvola di sicurezza » aggiungendovi le parole: « e non diminuisca notevolmente il reddito complessivo dell'azienda ».

Per il resto, sono d'accordo sul fatto che si verifichi un controllo da parte dell'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio o di un altro organo ufficiale.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, io ritengo che, in linea di massima, l'iniziativa legislativa sia valida, anche perchè si inquadra in un principio giuridico abitualmente accettato nel sistema bancario: quello, cioè, che quando vi è una garanzia sull'intero immobile e se ne vende una parte, nulla osta a che la vendita possa essere fatta, sempre che il ricavato venga ritenuto sufficiente da parte dell'ente mutuante, a copertura parziale o totale del mutuo esistente.

Mi pare, dunque, che andiamo a riconsacrare in questa legge un principio generale che già esiste. Infatti, non si è mai verificato il caso di un istituto bancario, creditore ipotecario, che si rifiuti di accettare un versamento parziale o una vendita parziale dell'immobile, sempre che i prezzi siano corrispondenti e le garanzie residue sufficienti alla copertura.

Quindi, il principio mi sembra valido. Ciò che mi lascia perplesso è la lettera *a*), che non ha senso, nè giuridico nè pratico. La lettera *a*), infatti, dice che la vendita può essere fatta a condizione che: « si tratti di elementi che si sono resi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo... ». Non vedo perchè se un pezzo di terra non è più utile, non rende

più, lo si debba vendere. E il prezzo a chi va? Deve essere sempre applicato il caso *c*): « ovvero, in caso di vendita, il prezzo ricavato sia totalmente corrisposto all'ente mutuante... ». Però, presa in astratto, la lettera *a*) non significa praticamente niente. Significa che io vendo un pezzo di terra perchè si tratta di un elemento che non serve più. E questo che cosa significa? Dire in una legge una cosa del genere a me dà veramente un senso di disagio. Mi sembra anche che la norma sia formulata in maniera, per così dire, empirica, senza una struttura che possa giustificarla. Va bene il caso in cui il ricavato serve a eliminare una parte del mutuo: questo è chiaro, è evidente, è logico. Ma la lettera *a*) è eccessivamente vaga.

Per questa ragione, pur considerando le finalità positive della legge, mi asterrò dalla votazione. Non sono convinto della formulazione della lettera *a*). Se avessimo più tempo, potremmo anche migliorarla, visto che siamo in prima lettura. Così come è formulata, mi lascia veramente perplesso; una legge deve essere scritta in modo che sia intelligibile e che abbia una sua validità.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Senatore Pistolese, le vorrei far notare, riguardo alla lettera *a*), che un appezzamento di terreno, per fare un esempio, a seconda della conduzione e del tipo di produzione, può essere considerato redditizio da alcuni e non redditizio invece da altri. Se la sua astensione deriva solo da questo punto, la pregherei di riconsiderare le sue osservazioni.

B U S S E T I . Ci può essere il caso, ad esempio, del passaggio di una strada.

P I S T O L E S E . Mi rendo conto di questa ipotesi. Rimangono, però, le perplessità che ho esposto, anche se, ripeto, vi è un giudizio positivo nel complesso.

S A S S O N E . Evidentemente, quando ci proponiamo di modificare la legge, sia pure per un articolo, vengono in ballo anche altre questioni, altre novità, che in effetti sono state poste sul tappeto in questi ultimi tempi e che andrebbero recepite dalla legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Mi riferisco, ad esempio, a tutte le terre delle IPAB, una parte delle quali già sono passate ai comuni, che provengono dagli enti ospedalieri e di beneficienza. Bisogna dare una regolamentazione, alla luce della nuova realtà che si è determinata.

Per fare un'ipotesi, una di queste aziende che attualmente passano da un ente pubblico, da un ospedale, in proprietà del comune, è messa in vendita dal comune; l'affittuario di una di queste aziende, già proprietario di un'altra azienda, ha il diritto di prelazione, può acquistare anche questa. Sono casi che si possono presentare. Ebbene, li vogliamo lasciare così, in un ambito di liberalizzazione del mercato? I lavoratori dell'azienda dell'affittuario che è già proprietario di un'altra azienda dovrebbero avere qualche diritto, in base alla Costituzione, secondo la legislazione che già c'è, perfezionata e aggiornata alla luce di questi fatti. Oppure, ci può essere il caso di altri coltivatori diretti viciniori che risiedono nel comune con un'azienda non sufficiente ed adeguata alle loro esigenze.

Le perplessità che derivano dall'aggiustare alcune cose e dal lasciarne immutate altre, forse di maggiore entità, mi inducono a sottoporre all'attenzione dei colleghi queste riflessioni.

Dice la lettera *a*): « si tratti di elementi che si sono resi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo, per sopravvenute modifiche nel tipo di conduzione aziendale ». Questo è un criterio che vale per tutta Italia, per tutte le zone, o non c'è da fare qualche classificazione (montagna, collina, pianura)?

Per la pianura, c'è questa esigenza? Io non lo so; è un interrogativo che pongo. A me pare che non ci sia. Prendiamo il caso di una azienda che è stata acquistata solo pochi anni prima, e chi l'ha acquistata l'ha fatto tenendo conto di quello che c'era. Certo, ci sono tanti casi; ma occorre far sì che non si apra la porta ad un contenzioso. Questa è la mia preoccupazione. E poi, in che proporzio-

ni ciò può avvenire? Per mille metri, per un ettaro, per dieci ettari? Se non mettiamo dei limiti, veramente apriamo la porta ad ogni possibilità. Può succedere che uno compra un'azienda, ne vende una parte e, in base a quello che prevede la lettera *c*), cancella l'iscrizione ipotecaria (ha già fatto l'ipotesi il collega Miraglia). Si può anche vendere tutta l'azienda, ammesso che ciò sia consentito, al prezzo che ricordava il collega Busseti: in alcune regioni, in dieci anni, il prezzo è decuplicato. Quindi, bisogna mettere dei limiti.

B U S S E T I . Ma c'è già il limite, in quanto si parla di conduzione del fondo e quindi si tratta di parti marginali. Il limite c'è.

S A S S O N E . Ma la parte marginale di tre ettari può essere uno; di cento ettari, possono essere trenta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* È l'Ispettorato che alla fine deve approvare.

S A S S O N E . Comunque, queste sono solo mie opinioni, ipotesi che sottopongo all'attenzione dei colleghi.

Un'ultima riflessione sul prezzo. Gli acquisti avvengono in tanti modi, ma anche sulla base di prezzi di mercato, quindi con l'aumento, in alcune regioni, di sette, otto, dieci volte rispetto all'ultimo decennio. Allora, a mio avviso occorre una norma tassativa che faccia riferimento a quanto stabilito per le singole zone agrarie dagli ispettorati agrari provinciali, o da altri organismi, che possono definire il prezzo equo riferito alla coltivazione di una determinata zona.

A me pare che queste cose dovrebbero essere dette in una leggina che, in apparenza, sembra regolare alcune piccole cose marginali, ma poi il marginale è lasciato alla discrezionalità delle istituzioni, e magari anche alle singole cause dell'affittuario e del proprietario nei confronti di tutte le istituzioni, e quindi anche dello Stato, che ha dato proprio la possibilità di procedere all'acquisto.

B U S S E T I . Vorrei fare una precisazione su quanto mi sono permesso di dire prima; evidentemente, non ho usato i mezzi espressivi idonei. Il problema di questa leggina credo che non sia quello che pone in evidenza il collega Sassone. Questa legge poteva anche intitolarsi: « Sorte da assegnarsi alle frazioni del fondo », perchè c'è un dato di fatto basilare: che ci sia un'azienda, un fondo, che nasce attraverso il beneficio di erogazioni previste dalla legge per l'incremento della proprietà contadina. Non si può prescindere da questa rappresentazione della realtà specifica. Solo le parti marginali, che dovessero risultare tali, fanno scattare tutto il dispositivo della legge. Le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non sono tutte condizioni affinchè scatti la legge; la condizione è una sola, ed è quella prevista alla lettera *a*). Le altre sono modalità di attuazione della condizione, una volta verificatasi. La condizione è che ci sia un fondo, un'azienda, che deriva dell'operazione di mutuo principale, nella quale si siano verificate delle marginali disutilità produttive nel disegno generale della produttività di fondo.

Facciamo un esempio concreto, che è ricorrente nelle zone che hanno avuto uno sviluppo della rete viaria o ferroviaria congestionato, come è nel Sud dell'Italia. Passano strade, autostrade e spezzano i fondi, a volte, in due, tre parti, e ci sono delle porzioni di fondo che non sono più assolutamente utilizzabili a fini produttivi dalla stessa azienda, dallo stesso titolare. È chiaro che si deve trattare di parti marginali; deve rimanere l'entità produttiva fondamentale che è il fondo, che è l'azienda. Questa è la condizione preliminare perchè scatti la legge. Il resto riguarda modalità di attuazione del beneficio di scorporo preventivo.

Se noi prescindiamo da questa condizione e facciamo dei quattro punti un'unica condizione, un tutto unico, è chiaro che non ci ritroviamo più. Se invece teniamo presente che la condizione è solo questa, cioè la reale marginalità, nell'azienda originaria, delle parti da scorporare, non capisco davvero queste obiezioni. Sono fatti, poi, che sono all'attenzione di tutti, perchè quotidianamente si verificano; specie, ripeto, nei casi di attraversamen-

ti ferroviari, o di condotte elettriche, e così via, quando vi sono degli scorpori oggettivi.

P I S T O L E S E . Vorrei sapere se vi è un termine di non alienabilità dell'immobilità, e di quanti anni è.

B U S S E T I . È di trent'anni.

M I R A G L I A . No, è di dieci anni.

B U S S E T I . È dopo dieci anni dal riscatto. Ecco perchè vi dicevo che non è valida l'obiezione che uno riscatta e quindi si avvantaggia sul termine di disponibilità.

M I R A G L I A . Va bene, ma è sempre meglio dopo dieci anni piuttosto che dopo trenta.

B U S S E T I . Trenta anni è il termine per il pagamento; e in questo periodo non si può realizzare nessuno scorporo. Dieci anni è il termine dall'acquisto; in pratica, da quando il titolare è divenuto proprietario e non è più assegnatario.

D A L F A L C O . Vorrei chiedere al collega Busseti, che è uno dei firmatari del disegno di legge, se questa iniziativa tende a creare, delle situazioni di maggiore equità in rapporto a taluni casi, oppure se è di carattere generale. Pensavo infatti che fosse legata a qualche situazione particolare che poteva essersi determinata.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Problemi di questo genere ne abbiamo dappertutto.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, vorrei porre alcune domande relativamente alla dimensione di questo articolo, e cioè se si tratta di una leggina o di qualcosa di più importante. Probabilmente questa proposta di legge è nata da una serie di esperienze e di problemi concreti, ma io, che non conosco i problemi concreti o i dati a cui fanno riferimento i presentatori della norma, ritengo che essa si presenti in modo estremamente pericoloso. Ad esempio, la lettera *a*) tratta una serie di elementi che potrebbero rendersi funzionali per gli scopi che si intendono raggiungere; però nel merito vorrei avere la percezione dell'impatto che potrebbe avere una legge del genere che, allargandosi ad una molteplicità di casi, potrebbe favorirne la proliferazione.

Altro fatto che ritengo importante, è che in linea di principio i terreni acquistati con i contributi dello Stato potrebbero prestarsi ad una speculazione; vi è infatti una lievitazione oggettiva, e tutti conosciamo la pressione che comporta l'inflazione, con tutto ciò che ne consegue.

Non sono contrario come impostazione, ma ho una serie di perplessità circa gli effetti che ne potrebbero derivare e la strumentalizzazione che si potrebbe fare di questo articolo.

Il senatore Busseti diceva che, da un punto di vista giuridico, e facendo forse riferimento a casi concreti e specifici spostandoli in altri settori, le speculazioni potrebbero farsi sulle fette terminali, mentre il senatore Sassone diceva che cosa s'intende per una zona così parziale. Io credo che le zone debbano essere distinte perchè hanno un valore a seconda che si tratti di pianura, di montagna o di collina, dovendosi avere sempre la certezza di evitare speculazioni sui terreni acquistati con i finanziamenti dello Stato. Questo è un problema certamente importante. Non è detto che la speculazione sia fatta sempre da chi ha valorizzato il terreno in un determinato modo: potrebbe farla anche chi ha avuto fortuna realizzando una bella operazione; d'altra parte ciò non può implicare nulla sul piano dell'impostazione generale.

Se questa legge fosse stata presentata dal Governo avrebbe avuto una dimensione diversa e avrebbe certamente avuto una parte relativa ai dati. Noi facciamo spesso leggi senza dati concreti, mentre non dovremmo mai dimenticare che quando legiferiamo lo facciamo per tutto il territorio, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. rischiando di creare più problemi di quanti intendiamo risolverne. Accolgo dunque con piacere l'impostazione

del senatore Brugger che tentava di definire con maggiore precisione i limiti della legge.

Mi dichiaro comunque perplesso, anche se non sono contrario a questa modifica; a me interessa una norma a favore dell'agricoltura, e mi chiedo se quella in esame sia in grado di fare gli interessi dell'agricoltura o non crei piuttosto più problemi di quanti non possa risolverne.

C H I E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, vorrei premettere innanzitutto che non vi è prevenzione nel Gruppo comunista nei confronti della normativa in esame. L'approfondimento da noi richiesto scaturisce dalla necessità di esaminare i diversi fattori di questo disegno di legge che va a modificare quello che a suo tempo dispose la concessione di mutui a tasso agevolato proprio per creare unità aziendali efficienti.

La legge n. 817 ha posto l'obbligo dell'indivisibilità; si può correre il rischio, approvando questa leggina, che la cassa possa essere utilizzata per altri fini, anche, ad esempio, per speculazione edilizia. Sarà sufficiente dimostrare che una porzione di terreno situata in una certa zona non può più essere coltivata per una serie di motivazioni (ad esempio, perchè manca l'acqua o perchè soggetta ad inquinamento, eccetera), perchè sia possibile destinarla ad altri scopi.

Nel disegno di legge, al punto *b*), si prevede il caso dell'acquisto di un altro fondo con permuta, mentre il punto *c*) prevede che l'incasso della vendita di una porzione di terreno debba essere rappresentato da elementi vincolanti per la restituzione del mutuo. E tutto ciò dovrebbe essere accertato dall'Ispettorato dell'agricoltura. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che l'Ispettorato dell'agricoltura fa l'accertamento sulle indicazioni del venditore o del permutante e lo fa in maniera antecedente alla vendita o alla permuta. Se mutano le condizioni dopo che l'atto è stato stipulato si dovrà ripristinare la situazione precedente, dichiarando nulla la vendita, perchè manca dal testo la parola « alienazione del bene ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Deve essere approvato dall'Ispettorato il quale accerta e dopo approva.

C H I E L L I . Per ottenere l'autorizzazione a permutare o vendere, è necessario avere l'approvazione dell'Ispettorato il quale non può approvare sulle semplici dichiarazioni del permutante. Quando la permuta o la vendita è avvenuta, possono mutare le condizioni e quindi ciò che si è dichiarato e che l'Ispettorato ha accertato per vero, e si può non essere più in grado di rispettare quelle previsioni.

Vi sono dunque alcuni elementi, in questo provvedimento, che ci lasciano perplessi; ma poichè come Gruppo comunista non siamo pregiudizialmente contrari, chiediamo di poterne approfondire l'esame in altra seduta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Le preoccupazioni sollevate nel corso del dibattito, a mio giudizio, sono giuste proprio perchè dobbiamo essere sempre animati ad operare al meglio. La modifica in esame ha limiti ben precisi e quindi non va enfatizzata, perchè non dobbiamo dimenticare le condizioni nelle quali operiamo e le diverse realtà di questi elementi. Il contadino che ha acquistato un terreno con il mutuo a volte non può servirsene perchè è attraversato da una autostrada o gravato da altre servitù; mettendolo nelle condizioni di cederlo ad altri, possiamo favorire l'agricoltura.

Le preoccupazioni relative alle speculazioni che questa normativa potrebbe generare non esistono perchè l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è invitato ad accertare requisiti e condizioni oggettive e non le intenzioni. Le garanzie dunque vi sono; e vorrei insistere sui limiti precisi che ha questo disegno di legge.

A me pare che, se si tiene conto del fatto che le condizioni devono essere « accertate » e « approvate » dall'Ispettorato, si constata l'esistenza di una responsabilità precisa dell'Ispettorato stesso; si rientra pertanto in quella potenziale casistica di eccezionalità cui, sia pure senza far riferimento a fatti

concreti, accennava prima qualche collega. Se approfondiamo bene la « griglia » selettiva dell'accertamento e della delibera da parte dell'Ispettorato agrario, probabilmente potremo trovare una via d'uscita, anche perchè credo che i colleghi proponenti del provvedimento abbiano avuto presenti casi concreti che si sono verificati o che potrebbero verificarsi.

M I N E O . Signor Presidente, l'attuale formulazione del provvedimento suscita in me qualche perplessità. Anche se l'intenzione è quella di eliminare da una certa proprietà quella parte che, secondo il coltivatore, non è adatta alla coltivazione che vi attua, si potrebbe infatti pervenire all'annullamento completo di una determinata proprietà (o, per meglio dire, al riscatto totale o parziale) con l'eliminazione dell'impegno a suo tempo assunto grazie ai benefici dello Stato. Il provvedimento, nel suo testo attuale, potrebbe portare addirittura ad un maggiore allontanamento dalle compagne dei coltivatori. Non mira a questo scopo, ma può condurre a questo. Se lo scopo del provvedimento è quello di consentire l'eliminazione di un'appendice del fondo che, per motivi esterni (costruzione di una ferrovia o di un'autostrada), si è rilevata improduttiva sta di fatto che la proprietà fondiaria deve rimanere; ma questo il provvedimento non lo dice. Non si precisa neppure di quanto possa essere ridotta la proprietà, in termini proporzionali.

Manca inoltre l'indicazione della destinazione del terreno liberabile, mentre sappiamo bene che sussiste un diritto di prelazione per i coltivatori diretti. Nel testo non si dice neppure che il confinante ha diritto di priorità. Pertanto, chiunque potrebbe costruirsi una villa nel tratto di terreno liberato.

Infine, la sussistenza delle condizioni richieste viene demandata, per il controllo, all'Ispettorato dell'agricoltura ma esiste anche l'ufficio tecnico erariale, il quale potrebbe più facilmente determinare il prezzo del terreno.

Per questi motivi mi associo alla richiesta di rinvio dell'approvazione, affinchè il provvedimento possa avere la destinazione cui miravano i suoi proponenti.

B R U G G E R . Vorrei spiegare a me stesso questo disegno di legge, che ritengo rivesta notevole importanza. Il punto *a*) prevede le condizioni alle quali possono avvenire modifiche nella consistenza dei terreni che sono stati acquistati con i benefici della legge n. 817 del 1971. L'alienazione può avvenire solo in due casi: in caso di permuta con un terreno equivalente, oppure alienando e restituendo il ricavato all'istituto di credito, con cancellazione dell'onere ipotecario sull'appezzamento venduto.

Stando la situazione in questi termini, le possibilità sono ben ristrette. Ma anch'io sono piuttosto preoccupato perchè potrebbe verificarsi il caso di un venditore che si accordi con l'acquirente su un prezzo fittizio. Esiste infatti una notevole difficoltà nel valutare i prezzi reali: neanche l'Ispettorato dell'agricoltura può farlo. Sussistono pertanto possibilità di speculazioni. Poichè non è possibile eliminare tutte le ipotesi di speculazione, occorre ridurle al massimo attraverso il controllo effettuato dall'Ispettorato agrario, i cui tecnici sono più preparati di quelli dell'ufficio tecnico erariale in questo campo.

Sarei dunque favorevole all'approvazione del disegno di legge con questo testo, mentre insisterei per l'aggiunta, alla lettera *a*), delle parole: « e non diminuisca notevolmente il reddito complessivo dell'azienda ». Vogliamo, cioè, che la parte restante del fondo dia una produzione più intensiva e lo stesso reddito. In tal modo non si verrebbe meno agli scopi che si proponeva la legge n. 817, la quale prevede anche accorpamenti per aumentare i redditi delle aziende.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commisisone.* Non sarei contrario a questa modifica.

B U S S E T I . Si potrebbe forse precisare — ma la mia non è ancora una proposta formale di emendamento — che: « Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni non

costituenti unità produttive economicamente apprezzabili dei fondi acquistati », rifacendosi così alla definizione dell'unità produttiva poderale contenuta nella legge sui patti agrari.

Oppure, potremmo dire che « possono essere liberate singole porzioni marginali dei fondi acquistati ». Tenendo presente che ci deve essere un fondo: per scattare, questa legge presuppone che ci sia una unità poderale produttiva. Oppure, ancora, potremmo dire più espressamente, con una formula che magari rende più brutto ma più vincolante il dettato legislativo: « che non costituiscono unità poderale produttiva ».

M I R A G L I A . Mi pare che anche questo sia molto vago.

B U S S E T I . Allora, propongo di dire: « porzioni marginali », che, tra l'altro, dà anche il senso della dimensione.

M I N E O . Secondo me va bene.

B U S S E T I . Per quanto riguarda la lettera *b*), credo che il dettato, come è, sia estremamente impraticabile: « il ricavo della alienazione sia costituito da altro fondo acquisito in permuta ... ». Questo potrebbe anche non realizzarsi. Potrebbe dirsi: « il ricavato dell'alienazione sia impegnato in acquisto di altro fondo, idoneo al suo inserimento nell'azienda ». Quindi, non necessariamente in permuta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* E se non si trova?

B U S S E T I . C'è la lettera *c*).

M I R A G L I A . Io propongo di sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) il ricavo della alienazione sia utilizzzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento nella azienda agricola o l'appezzamento alienato sia permutato con altro fondo avente le stesse caratteristiche di idoneità. I fondi così pervenuti in proprietà saranno soggetti al vincolo di cui al primo comma », cioè al vincolo dell'invendibilità.

B U S S E T I . Credo che il collega Bausi non abbia inserito questa disposizione nel testo perchè è pleonastica: nella lettera *c*) è detto che si può provvedere alla cancellazione dell'ipoteca perchè c'è stato l'utilizzo non in altro acquisto, ma nel pagamento di tutto o parte del residuo del mutuo. Comunque, forse è meglio metterla.

M I R A G L I A . Abbiamo visto che le possibilità sono tre: permuta, acquisto di un fondo con indonee caratteristiche, estinzione del mutuo.

B U S S E T I . Vorrei far notare ai colleghi del Gruppo comunista che c'è un punto, nella lettera c), sul quale noi ci siamo soffermati quando abbiamo presentato il disegno di legge. C'è un « totalmente » che aprirà un problema notevole, se si dovesse verificare che dalla vendita dei pezzi marginali si realizzasse una somma superiore. Il plusvalore non lo tiene il proprietario assegnatario, va alla cassa o all'ente che ha erogato il mutuo. Questo deve essere chiaro; quindi, non c'è la possibilità di speculazione.

B R U G G E R . Noi conosciamo come vengono fatti questi acquisti.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Se mettiamo la specificazione che la parte alienata deve essere considerata marginale rispetto al fondo, andiamo incontro alle preoccupazioni che sono state giustamente sollevate, come quella delle speculazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Miraglia, che specifica che il ricavo della alienazione deve essere utilizzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento, c'è da chiedersi: e se non si trova questo fondo?

M I R A G L I A . Se non si trova, c'è la permuta; e se non si permuta, scatta la lettera *c*). L'emendamento è sostitutivo della lettera *b*). Dicendo che « l'appezzamento alienato sia permutato con altro fondo avente le stesse caratteristiche di idoneità » ci

si riferisce alle stesse caratteristiche di inserimento nella azienda agricola.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Potremmo anche dire solo: « il ricavo dell'alienazione sia utilizzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento nell'azienda agricola ». Già fermandoci qui, avremmo precisato.

M I R A G L I A . Secondo me, va detto anche: « o l'appezzamento alienato sia permutato con altro fondo avente le stesse caratteristiche di idoneità ».

B U S S E T I . Potremmo dire: « con altro fondo anch'esso idoneo ad essere inserito nell'azienda agricola ».

B R U G G E R . Signor Presidente, l'articolo tratta di porzioni destinate alla « vendita ». Ora, al posto di « vendita », dovremmo dire « alienazione », perchè non si tratta soltanto di vendita, ma si può anche permutare.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Cerchiamo di concretizzare le varie indicazioni. Il senatore Busseti ha proposto la seguente formulazione: « Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni marginali dei fondi acquistati, alle condizioni che: ».

B U S S E T I . Si potrebbe anche eliminare la parola « singole ».

C H I E L L I . Io proporrei a mia volta di dire: « Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono dopo 9 anni essere liberate... ». Dico 9 anni per evitare che qualcuno possa acquistare la terra e dopo uno o due anni alienarla non a nobili fini. Ho indicato 9 anni proprio in relazione alla precedente legge sui patti agrari che fissa, per una serie di casistiche, determinate clausole e perchè chi fa l'acquisto del terreno per un minimo di 9 anni deve impegnarsi a condurlo anche se le condizioni mutano.

Lo spirito della mia proposta è di evitare che, l'anno dopo l'acquisto, si arrivi all'alienazione.

M I R A G L I A . Vorrei far presente che sarebbe bene considerare positivamente lo emendamento proposto dal senatore Chielli, e non tanto perchè fa riferimento alla precedente legge sui patti agrari quanto perchè tende a scongiurare il pericolo che tutti noi avvertiamo e cioè che la vendita o la permuta del terreno non possa avvenire prima di 10 anni.

B U S S E T I . Esprimo la mia perplessità nei confronti dell'emendamento presentato dal senatore Chielli perchè ritengo sia inutile inserire la condizione del decorso di 9 anni.

D A L F A L C O . Ritengo superfluo l'ulteriore richiamo del limite di tempo che, nello spirito di questa proposta, con la precisazione che abbiamo fatto, risulta inutile. Se allarghiamo il discorso avanzando altre preoccupazioni, dobbiamo porci in una situazione diversa. Sapete che il Consiglio dei ministri ha fatto una proposta a proposito del potenziamento della famosa imposta progressiva sulle aree fabbricabili a carattere comunale. A me pare giusta questa proposta e credo che dovremmo fermarci, altrimenti rischiamo di coinvolgere altre situazioni.

Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Chielli.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Chiedo al senatore Chielli se ritiene di ritirare il suo emendamento, mentre mi pare vi sia convergenza sull'emendamento Busseti che introduce la parola « marginale » abbreviando il capoverso del comma come segue: « Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni marginali dei fondi acquistati, alle condizioni che: ».

Il testo della lettera *b*) secondo la proposta del senatore Miraglia risulta così riformulato: « Il ricavo della alienazione sia utilizzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento nell'azienda agrico-

la o l'appezzamento alienato sia permutato con altro fondo anch'esso idoneo all'inserimento nell'azienda agricola. I fondi così pervenuti in proprietà saranno soggetti al vincolo di cui al primo comma; ».

C A M P A G N O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Inizialmente anch'io nutrivo alcune preplessità, soprattutto dal punto di vista della quantificazione, ma con l'inserimento della parola « marginale » diamo anche la possibilità all'Ispettorato provinciale agrario di agire con elementi meno indeterminati.

Dichiaro pertanto il parere favorevole del Governo agli emendamenti proposti dai senatori Busseti e Miraglia.

C H I E L L I . Prendo atto degli orientamenti della Commissione e ritiro il mio emendamento, pur rimanendo convinto della sua utilità.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Passiamo allora alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Busseti tendente a sostituire il periodo introduttivo del comma aggiuntivo previsto nell'articolo unico con il seguente:

« Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni marginali dei fondi acquistati, alle condizioni che: ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Miraglia tendente a sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) il ricavo della alienazione sia utilizzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento nell'azienda agricola o l'appezzamento alienato sia permutato con altro fondo anch'esso idoneo all'inserimento nell'azienda agricola. I fondi così pervenuti in proprietà saranno. I fondi così pervenuti cui al primo comma; ».

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Articolo unico.

All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni marginali dei fondi acquistati, alle condizioni che:

a) si tratti di elementi che si sono resi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo, per sopravvenute modifiche nel tipo di conduzione aziendale;

b) il ricavo della alienazione sia utilizzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento nell'azienda agricola o l'appezzamento alienato sia permutato con altro fondo anch'esso idoneo all'inserimento nell'azienda agricola. I fondi così pervenuti in proprietà sarano soggetti al vincolo di cui al primo comma;

c) ovvero, in caso di vendita, il prezzo ricavato sia totalmente corrisposto all'ente mutuante a scomputo del mutuo e con facoltà per il creditore di contestuale cancellazione della iscrizione ipotecaria del bene alienando;

d) la sussistenza della condizione di cui alla lettera *a*) e le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) vengano rispettivamente accertate ed approvate dall'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio ».

È approvato.

* * *

« Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (1805), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri

(Approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate », d'iniziativa dei senatori Zavattini, Finessi, Mazzoli, Merzario e Pittella.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 2 giugno scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore Zavattini, in sostituzione del senatore Mazzoli, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, il 2 giugno. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Ricordo che sul disegno di legge si sono espresse favorevolmente le Commissioni 6° e 12° e la Giunta per gli affari delle Comunità europee. Anche il Governo ha fatto sapere di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300 che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dall'assenza o dallo scarsissimo sviluppo del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI